

CARIGE;CARISA;BML;CRC;BCP

PERSONALE
Polizza Sanitaria

Precisazioni in materia della nuova copertura assicurativa Long Term Care (LTC)

AMBITO DI OPERATIVITÀ: Dipendenze E Uffici

ULTERIORI INFORMAZIONI: SM N. 88/2009 SM n. 88/2009; CC20090393 in SM n. 31/2009

ALLEGATI: Circolare CASDIC ([Allegato n. 1](#))

CC20090815

Con [CC20090393](#) in SM n. 31/2009, è stata fornita una prima informativa circa l'introduzione nel settore bancario, ad opera del vigente CCNL, di una copertura assicurativa per *long term care* (di seguito "LTC"), "in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza", garantita tramite la "Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito" (CASDIC) e finanziata da un contributo annuale a carico delle banche di entità, per il personale inserito nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi, pari ad € 50 pro capite.

Il CCNL si è limitato all'istituzione della suddetta assicurazione, ed ha demandato la definizione degli aspetti di dettaglio all'esito di successivi confronti tra Casdic e Parti Nazionali.

Ciò premesso, si informa che sono stati recentemente definiti gli aspetti di dettaglio concernenti la copertura assicurativa per LTC, indispensabili per l'effettiva fruizione della garanzia.

Tale garanzia si sostanzia nel rimborso, entro uno specifico massimale annuo pro-capite (vedi *infra*), delle spese sostenute per prestazioni sanitario-assistenziali necessitate da uno stato di non autosufficienza personale preventivamente accertato, e nel riconoscimento di ulteriori servizi accessori. Le prestazioni sono dovute durante il permanere dello stato di non autosufficienza, e fino al decesso dell'assistito.

Nel rinviare - per una completa illustrazione della suddetta garanzia - alla Circolare Casdic di riferimento (cfr. [allegato n. 1](#)) ed al sito Internet Casdic (Informa - Siti Internet Pubblici → www.casdic.it → link "Gestione LTC – Informazioni e modulistica per i singoli aventi diritto"), si sintetizzano di seguito gli aspetti salienti della disciplina:

- Soggetti aventi diritto alle prestazioni

E' destinatario della copertura LTC il personale della Banca a tempo indeterminato o determinato in servizio a far data dall'1/1/2008 ed il personale della Banca cessato dal servizio, successivamente alla suddetta data, per collocamento a riposo (ossia, il personale cessato con diritto immediato a trattamento pensionistico, ovvero a fronte di esodi incentivati, ovvero con accesso al Fondo di Solidarietà, ecc.).

- Formalità per la fruizione della copertura LTC

Le formalità concernenti l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni LTC vengono curate personalmente dall'interessato, che si dovrà relazionare direttamente con CASDIC, anche per il tramite del *Customer Care* Casdic *infra* indicato.

- Attivabilità della garanzia

La garanzia per LTC è fin da ora pienamente efficace e concretamente attivabile da parte dei dipendenti.

Per beneficiare delle prestazioni LTC, gli aventi diritto (come sopra definiti) devono risultare "non autosufficienti", in via permanente o comunque per un periodo minimo di 90 giorni.

Chi si trova in stato di non autosufficienza (in quanto "incapace di svolgere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana", secondo la definizione contenuta nell'allegata Circolare Casdic) deve preliminarmente inviare alla Casdic stessa un'apposita richiesta di riconoscimento della perdita dell'autosufficienza personale, corredata da una certificazione medica attestante tale situazione ed una relazione medica sulle inerenti cause, secondo quanto illustrato dalla Circolare Casdic.

La modulistica di riferimento è reperibile sul sito Internet della Casdic, al link sopra indicato.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute vanno inoltrate a CASDIC tempo per tempo, secondo le indicazioni che vengono fornite dal *Customer Care* Casdic.

Le prestazioni sono erogate da Casdic a condizione che lo stato di non autosufficienza si sia manifestato per la prima volta dopo l'1/1/2008.

In via transitoria, per gli eventi insorti nel periodo 1/1/2008 – 30/6/2009 verranno prese in considerazione da Casdic le richieste presentate entro il 31/12/2009, a condizione che gli eventi stessi possano essere certificati mediante apposita documentazione medica rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale.

- Prestazioni fornite a titolo di LTC

Rimborso

Fino a tutto il 2010, sono rimborsate le spese sostenute per prestazioni sanitarie e/o socio/assistenziali prestate al beneficiario a fronte del proprio stato di non autosufficienza, entro un **massimale annuo pro capite di € 13.200,00** e previa presentazione dell'inerte documentazione, secondo le indicazioni fornite dal *Customer Care* Casdic.

Servizi convenzionati

Per l'erogazione delle suddette prestazioni medico-assistenziali (i cui oneri sono rimborsati entro il massimale sopra indicato), i beneficiari LTC possono rivolgersi, oltre che a strutture di propria fiducia, anche ad una rete di strutture convenzionate con CASDIC, il cui elenco è attualmente conoscibile contattando l'apposito *Customer Care*.

La rete convenzionata comprende centri sanitari, Residenze Socio Assistenziali, strutture di riabilitazione/lungodegenza, servizi di assistenza domiciliare infermieristica, servizi socio assistenziali anche forniti da badanti, psicologi, ecc.

Supporto telefonico all'utenza (Customer Care Center e Centrale Operativa Assistenza)

Casdic ha istituito una struttura dedicata, che fornisce agli utenti informazioni telefoniche di natura sia amministrativa (ad esempio, su procedure amministrative concernenti la fruizione della LTC) sia assistenziale (ad esempio, sulle modalità di gestione del paziente non autosufficiente, per il supporto nell'organizzazione di interventi infermieristici domiciliari, ecc.).

Tale struttura è contattabile al numero verde 800-916.045 (dal lunedì al venerdì ore 8 – 18; sabato ore 8 – 12)

Secondo parere medico (Second opinion)

In caso di quadri clinici complessi, caratterizzati da pareri medici discordanti, il beneficiario della LTC può avvalersi di una consulenza medica a distanza fornita da primari centri medici di eccellenza internazionale.

La tutela della *Second opinion* è prestata a favore dell'avente diritto, a fronte di un ambito predefinito di patologie già diagnosticate (ad esempio: malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumori maligni, morbo di Parkinson e di Alzheimer, ecc) nonché per le patologie che l'apposita commissione medica costituita per la LTC potrà in prosieguo ampliare.

Il servizio di *Second opinion* viene prestato senza alcun costo a carico del beneficiario e nel limite di un parere medico per persona e per anno, con le formalità illustrate dalla suddetta Circolare Casdic.

Supporto psicologico telefonico

Viene fornito sia verso l'assistito sia verso la sua famiglia, e consiste in un contatto telefonico periodico da parte di psicologi (un contatto telefonico ogni due mesi).

Pacchetti di prevenzione

Entro la fine del 2009, CASDIC porrà a disposizione degli aventi diritto appositi protocolli medici per l'individuazione di situazioni di rischio in ordine alla perdita dell'autosufficienza,

comportante esami e *screening* medici, onde definire eventuali cure preventive, con costo del servizio a carico del beneficiario.

Prestazioni a favore di familiari del beneficiario

Si evidenzia che i “Servizi convenzionati” ed il “Supporto telefonico all’utenza” (con esclusione quindi del “Secondo parere medico” e degli ulteriori servizi accessori) possono essere erogati – indipendentemente da uno stato di “non autosufficienza” - anche a favore dei familiari di 1° grado (ascendente e discendente) del beneficiario, nonché del coniuge e dei suoceri, anche non conviventi e non fiscalmente a carico, con costi e spese a carico dell’interessato.

- Comunicazioni a Casdic a cura dell’assistito e/o dei relativi familiari

Chi dovesse trovarsi a fruire delle prestazioni LTC da parte della Casdic dovrà inviare alla stessa Casdic una dichiarazione di esistenza in vita con lettera raccomandata, entro il 31/12 di ogni anno.

Il recupero del proprio stato di autosufficienza (ovvero il decesso) dovrà essere immediatamente comunicato a Casdic.

Per la prestazione della garanzia LTC, i dati anagrafici del personale sono conosciuti e trattati da Casdic, Newmed SpA e Computing System SRL, che operano in qualità di Responsabili del trattamento dei suddetti dati personali.

In caso di effettiva attivazione della garanzia per LTC ad iniziativa degli interessati, i dati sensibili di carattere sanitario riguardanti il personale sono trattati dai predetti soggetti in qualità di autonomi Titolari.